

## Capitolo 6 Programmazione e progettazione

### 1. La programmazione

#### 1.1. Le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici

In linea generale con il termine programmazione si indica l'attività che, muovendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse disponibili, conduce alla scelta degli obiettivi da conseguire, dei modi e dei tempi da rispettare per il conseguimento degli obiettivi individuati. La **programmazione**, pertanto nel processo amministrativo, si configura come l'adozione di un programma o piano in cui si individuano interventi da realizzare o servizi o forniture da acquisire in un determinato arco temporale e con determinate risorse finanziarie. Nel d.lgs. 50 del 2016 la programmazione trova i suoi principali riferimenti negli artt. 21, 201 e 202 in cui è definito il programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, gli strumenti di pianificazione e programmazione e finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie<sup>4</sup>.

La programmazione è un momento fondamentale e imprescindibile ai fini della determinazione della spesa pubblica e della trasparenza dell'azione amministrativa<sup>5</sup>. L'obbligo delle amministrazioni pubbliche di programmare i propri lavori e i propri acquisti di beni e servizi è stato introdotto con l'art. 21 del d.lgs. 50 del 2016 con una diversa tempistica di programmazione per i lavori (triennale) e i servizi e forniture (biennale).

Nella riforma sui contratti pubblici la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

è disciplinata all'art. 37 in cui viene introdotta **una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi** in modo da allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisti a quella dei lavori nonché degli atti di programmazione economico-finanziaria (DUP e bilancio di previsione) e **dall'allegato I.5** (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo) in cui sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del

<sup>4</sup> Sull'obbligo e sulle finalità della programmazione: Cons. St., Sezione V, Sentenza n. 5561/2021, "Non sussiste una giurisprudenza consolidata sull'efficacia della programmazione degli acquisti e dunque sulle conseguenze dell'assenza della medesima; è però indubbio che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un'evidente finalità di pianificazione e di trasparenza. Anche a postulare un'efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell'amministrazione (in termini Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l'incidenza della stessa sotto il profilo dell'impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti. Almeno in questi termini il motivo appare dunque fondato, come pure in ragione della mancata indicazione delle ragioni che consentivano in termini dell'art. 7 del d.m. n. 14 del 2018) di effettuare servizi e forniture non inserite nell'elenco".

<sup>5</sup> Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016".

completamen  
avviati, e la s  
b) le co  
intervento o p  
c) le m  
e delle centra  
delegare le at  
Tale allegato  
rilevanti salvi  
codice (p.es  
"riscrittura" i  
all'art. 21 del  
Nel nuovo C  
**inserimento  
superiore al  
importo par  
di importo pe  
lettera a) pre  
nell'elenco a  
L'obbligo di  
ordinaria e s  
discrezionali  
È stato in  
amministra  
Anche per l  
soglia minir  
alla soglia d  
Vi è un attej  
al comma 4,  
dati nazion  
Per la prim  
introdotta  
statale, unit  
n. 383 del  
conformità  
La formula:  
decreto-legg  
ritenendo le  
delega e sc  
realizzare.  
il comma 2,  
circoscritti  
fattibilità te  
rendendosi,  
La disposiz  
dell'approv  
localizzazio  
servizi che**

completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

Tale allegato riprende il contenuto del d.m. 14/2018, senza variazioni particolarmente rilevanti salvi gli adattamenti alle nuove terminologie e ai nuovi istituti introdotti dal nuovo codice (p.es. programmazione triennale anziché biennale) e quelli imposti dalla "riscrittura" in modo più organico e razionale dell'articolo 37 del nuovo codice rispetto all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel nuovo Codice vi è una finalità di semplificazione ulteriore prevedendo **l'obbligo di inserimento nel programma triennale solo per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) ovvero per lavori di importo pari a 150.000 euro**. È previsto l'inserimento nel piano triennale anche dei lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale previa approvazione del documento di indirizzo della progettazione. L'obbligo di redazione di siffatto documento viene escluso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di qualunque importo, per i quali la redazione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.

**È stato inoltre precisato che i lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non devono essere inseriti nella programmazione.**

**Anche per la programmazione degli acquisti di beni e servizi, viene determinata una soglia minima ai fini dell'obbligo di inserimento nella programmazione triennale pari alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) ovvero ad euro 140.000.**

Vi è un atteggiamento semplificatorio anche in merito agli obblighi di pubblicazione che al comma 4, dell'art. 37 sono previsti **sul sito istituzionale del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

Per la prima volta nella riforma del codice dei contratti pubblici, **all'art. 38, viene introdotto un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994, nell'art. 13 d.l. n. 76 del 2021 e nell'art. 44 d.l. 77 del 2021, in conformità con i criteri e gli indirizzi della legge delega (art. 2 lett. o).**

La formulazione della disposizione è stata ispirata al testo dell'art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ritenendo le scelte operate funzionali ad assicurare gli obiettivi perseguiti con la legge delega e sottolineando la centralità della natura dell'opera di interesse pubblico da realizzare.

Il comma 2, dell'art. 38 specifica i casi di esclusione dell'applicazione della disposizione, circoscritti alle opere espressamente indicate per le quali la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla disciplina urbanistica ed edilizia sia stata già accertata, rendendosi, dunque, ultronei e non giustificati aggravamenti procedurali e duplicazioni.

La disposizione, inoltre, stabilisce che la stazione appaltante o l'ente concedente, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, **deve provvedere alla convocazione di una conferenza di servizi che si svolge secondo la modalità semplificata di cui all'art. 14 bis della legge**

lici

muovendo  
obiettivi da  
gli obiettivi  
figura come  
are o servizi  
nate risorse  
riferimenti  
ammazione  
ziamento e

fini della  
ministrativa<sup>5</sup>.  
i e i propri  
116 con una  
e forniture

isti di beni e

le anche per  
borale della  
rammazione  
amenti per la

rensivi del

“Non sussiste  
le conseguenze  
ne enuclea una  
me un'efficacia  
i soli confronti  
l'incidenza della  
e la carenza di  
rmini il motivo  
consentivano (a  
?”.  
ni appaltanti in  
na triennale del  
7/2016”.

**n. 241 del 1990.**

Il perimetro dei partecipanti alla suddetta conferenza di servizi è stato definito con il riferimento alle amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute, tenendo, dunque, conto di tutte le interferenze che l'opera può determinare.

La disciplina definisce, inoltre, che nel caso in cui l'opera pubblica rivesta interesse statale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica non può prescindere dal **contemplare l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana, e deve essere trasmesso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'acquisizione del relativo parere. L'Ente competente dovrà, in tale caso, rendere un parere obbligatorio che dovrà vagliare anche la praticabilità di soluzioni progettuali suscettibili di stimolare la rigenerazione urbana**, in linea con le scelte di fondo perseguite con crescente incisività dal legislatore nazionale ed a livello unionale.

Inoltre, la disciplina dettaglia ulteriormente lo sviluppo procedimentale con riguardo alle opere pubbliche di interesse statale, contingentando i termini per provvedere al rilascio della pareristica obbligatoria al fine di scongiurare "blocchi" che rischierebbero di pregiudicare le attività già espletate per il perseguimento del risultato.

Viene stabilito, infatti, che, nell'eventualità in cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ravvisino carenze ostative al rilascio del parere, provvedono alla restituzione del progetto nel termine di quindici giorni, specificando le modifiche o le integrazioni necessarie. Dalla ricezione di tali atti decorre il termine, avente espressa natura perentoria, di quindici giorni entro il quale la stazione appaltante o l'ente concedente deve procedere alle modifiche ed alle integrazioni richieste. In coerenza con la caratterizzazione acceleratoria di tutta la procedura, è stato introdotto il silenzio assenso nel caso in cui il parere non venga reso nei termini. Sia il termine massimo per l'emissione del parere (45 giorni) sia il silenzio assenso sono volti a garantire la completezza istruttoria e documentale in seno alla conferenza di servizi.

Alla medesima finalità acceleratoria è ispirata la previsione che prevede che il progetto (originario o modificato) trasmesso al Consiglio superiore o al Provveditorato venga tempestivamente trasmesso anche all'autorità competente per la VIA: la trasmissione al Consiglio superiore e quella all'autorità competente per la VIA sono, sul piano delle tempistiche, pressoché sincronizzati, in modo da "riversare" entrambi il più celermente possibile nella conferenza di servizi. Nella medesima conferenza confluisce anche la documentazione del dibattito pubblico, ove svolta (che esclude e assorbe qualunque altra forma di consultazione pubblica).

Analoghe modalità acceleratorie sono previste relativamente all'approvazione di opere per le quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche. In tali casi, il progetto viene trasmesso per la valutazione di impatto ambientale (VIA).

I pareri, le verifiche e i documenti che sono oggetto dell'esame di conferenza dei servizi semplificata (parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esiti del dibattito pubblico, verifica preventiva dell'interesse archeologico e VIA) sono indicati all'art. 38, comma 8, il cui esame ed esito deve avvenire *"tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione"*.

La previsione è stata mutuata testualmente dall'art. 44 del d.l. n. 77 del 2021 fornendo così una linea di indirizzo dell'attività istruttoria e decisoria della conferenza, in linea con il

principio del ris  
Le risultanze d  
archeologico so  
qualora non em  
relative alle atti  
di assoggettabil  
di un interesse  
preventiva dell'i  
esiti della valuta  
altre amministra  
dibattito pubbli  
consultazione de  
Il termine massim  
non superiore  
amministrazioni  
ambientale, salu  
inoltre, in confor  
siano espresse e  
assenza delle me  
estraneità all'ogge  
Ai fini semplifica  
**conclusiva della  
vigenti, comprese  
verifica preven  
dichiarazione d  
preordinato all'**  
altresì, che le cor  
nei casi di esproj  
salvaguardia delle  
interventi edilizi i  
La disciplina pon  
alla conferenza, ir  
prescrizioni adeg  
realizzare, indica  
stato previsto cl  
conferenza deve  
assicurando, olt  
compatibile, anc  
appaiono funzio  
principi della le  
pubblica ammini  
Sempre in chiave  
validità di progetti  
ritirati o revocati  
possono essere pos  
regolamentazione  
previgente (art 27,  
non superiore a 5

principio del risultato.

Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi indetta e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'**allegato I.8** (Verifica preventiva dell'interesse archeologico), tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

Il termine massimo di **conclusione della conferenza di servizi**, prorogabile per un termine non superiore a dieci giorni unicamente su istanza (debitamente motivata) delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (paesaggistico, culturale, ambientale, salute, ecc.) è stato stabilito nel **limite massimo di 70 giorni**. Si ribadisce, inoltre, in conformità alla disciplina generale, che nel caso in cui le amministrazioni non si siano espresse entro il termine di conclusione della conferenza, come pure nell'ipotesi di assenza delle medesime o di formulazione di un dissenso immotivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza, l'assenso si considera comunque acquisito.

Ai fini semplificatori e acceleratori delle procedure viene precisato che **la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comprende il provvedimento di VIA, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio**. Per analoghe esigenze di semplificazione, è stato previsto, altresì, che le comunicazioni ai soggetti interessati tengano luogo della fase partecipativa nei casi di espropriazione per pubblica utilità e che gli enti locali adottino le misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto, non potendo autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

La disciplina pone specifici oneri a pena di decadenza alle amministrazioni partecipanti alla conferenza, imponendo l'espressione di un dissenso qualificato e costruttivo attraverso prescrizioni adeguate ai fini del suo superamento e proporzionate all'intervento da realizzare, indicando le misure che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. **È stato previsto che il dissenso qualificato delle amministrazioni partecipanti alla conferenza deve essere valutato tenendo conto delle circostanze del caso concreto e assicurando, oltre all'indicazione delle prescrizioni funzionali a rendere l'opera compatibile, anche una precisa quantificazione dei relativi costi**. Tali previsioni appaiono funzionali ad assicurare la completezza dell'istruttoria e il rispetto dei principi della leale collaborazione, dell'economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Sempre in chiave di semplificazione e di accelerazione, è stata prevista la permanente validità di progetti, autorizzazioni e intese posti alla base di appalti in precedenza annullati, ritirati o revocati (per vizi non afferenti alle intese, autorizzazioni e progetti). Tali atti possono essere posti alla base di nuovi appalti, in assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica. Rispetto alla disciplina previgente (art 27, comma 1 bis, d.lgs. 50/2016 che prevedeva una validità per un periodo non superiore a 5 anni) **non è previsto un termine massimo di validità degli atti, ma è**

**richiesto che il RUP attesti in maniera specifica che non sono intervenute variazioni sostanziali né nel progetto né nella cornice normativa** sulla base dei quali gli atti erano stati emanati: la validità è, pertanto, condizionata non dal dato temporale ma dall'assenza di variazioni sostanziali (che, peraltro, sono fisiologiche con il trascorrere del tempo). Restano ferme le disposizioni vigenti previste per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, quali quelle previste, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti: infrastrutture autostradali e viarie (art. 20 l. n. 340/2000); opere concernenti reti ferroviarie (art. 9 l. n. 340/2000); impianti di produzione di energia elettrica (l. n. 880/1973); alimentati anche da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003, d.lgs. 28/2011); infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, elettrodotti, oleodotti e reti di trasporto di fluidi termici: artt. 52-4-ter e quinquies d.p.r. n. 327/2001); centrali termoelettriche ed elettronucleari e gli impianti di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (l. n. 393/1975, d.lgs. n. 45/2014); opere destinate alla difesa nazionale (d.lgs. 66/2010); infrastrutture e insediamenti produttivi di carattere strategico e di preminente interesse nazionale (l. n. 443/2001). Del pari, restano ferme le disposizioni speciali relative al PNRR di cui all'art 44 del decreto-legge n. 77 del 2021.

## 1.2. Le differenze tra la nuova e la vecchia disciplina.

COSA CAMBIA	
ART. 37	La programmazione diventa triennale anche per gli acquisti di beni e servizi
	L'obbligo di inserimento nel programma triennale solo per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro per i lavori e 140.000 per servizi e forniture
	I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non devono essere inseriti nella programmazione.
	L'allegato 1.5 al Codice reca la disciplina di dettaglio degli schemi tipo, degli ordini di priorità degli interventi e della specificazione delle fonti di finanziamento. Tale allegato riprende il contenuto del D.M. n. 14/2018, senza variazioni particolarmente rilevanti.
	Pubblicazione del programma triennale sul profilo del committente e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
ART. 38	Introduzione di un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel d.P.R. n. 383 del 1994

## 1.3. Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

L'articolo 39 del nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina **la programmazione e la progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale**. Sono introdotti, rispetto al passato, significativi momenti di semplificazione e accelerazione delle procedure, all'iter ordinario di cui all'articolo 38, grazie anche all'introduzione di ulteriori modificazioni innovative mutate dall'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021.

In particolare, viene previsto che **le disposizioni di carattere speciale e derogatorie alla**

procedura ordinaria di ragione della legge preminente. Riprendendo i contenuti della disciplina stabilita, e di preminente interesse nazionale, la proposta può essere adottata tenendo conto della realizzazione. Le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale devono essere inserite nel programma triennale. L'indicazione delle alternative programmatiche e cronoprogrammi. Inoltre, gli interventi di interesse strategico e di preminente interesse nazionale sono inclusi nelle opere di interesse nazionale. In relazione agli acquisti di beni e servizi, l'articolo 38, comma 1, prevede la proporzionalità dei lavori pubblici. Il Consiglio superiore della finanza pubblica, con il parere n. 1/2018, ha suggerito che gli interventi di cui all'articolo 38, comma 1, siano attuati con ottica accelerata per l'acquisizione dei lavori. Il presente articolo, con il comma 1, prevede che per l'acquisizione dei lavori il Consiglio superiore della finanza pubblica, con il parere n. 1/2018, medesimo. Le riunioni di lavoro di carattere archeologico sono disciplinate dall'articolo 38, comma 1, medesimo articolo del presente Codice. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione del 12 agosto 1997, n. 28, ha approvato le linee guida delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 38, comma 10, del presente Codice. Le disposizioni di carattere urbanistico e paesaggistico relative alle opere di

**procedura ordinaria** di cui all'articolo 38, **si applichino solo alle opere prioritarie in ragione della loro urgenza**, anche in considerazione di un interesse pubblico valutato preminente.

Riprendendo i contenuti essenziali della legge n. 443 del 2001 (c.d. "legge obiettivo"), la disciplina stabilisce che **la decisione di qualificare una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale è adottata dal Consiglio dei Ministri**, la cui proposta può essere rivolta o dai Ministeri competenti, sentite le Regioni interessate oppure dalle Regioni sentiti i Ministri competenti. La decisione del Consiglio dei Ministri viene adottata tenendo conto del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera.

Le infrastrutture individuate come strategiche e di preminente interesse nazionale **devono essere inserite direttamente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi, degli esiti della valutazione delle alternative progettuali, unitamente con i costi stimati con i relativi stanziamenti, e il cronoprogramma di realizzazione.**

Inoltre, gli interventi in questione sono **automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini dell'individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.**

In relazione **agli interventi qualificati come prioritari**, la disciplina stabilisce, in deroga all'articolo 38, **termini ridotti per l'approvazione dei progetti secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la deliberazione della Conferenza dei servizi decisoria.**

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituire un comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo in esame.

In attuazione del principio di parallelizzazione delle attività procedimentali, sempre in ottica acceleratoria, è stata disciplinata, per le sole opere prioritarie, **una nuova procedura per l'acquisizione della valutazione preventiva dell'interesse archeologico**, in cui viene disposto che il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi del presente articolo sia trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza per l'acquisizione della suddetta valutazione decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico- economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi.

In ultimo, in maniera innovativa e sempre con finalità di accelerazione delle procedure, viene precisato che in presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice, ossia: approva il progetto e perfeziona l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici; ha effetto di variante agli strumenti urbanistici

vigenti, comprende il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

Per quanto attiene il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa viene disciplinato che lo stesso è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno.

#### 1.4. Il dibattito pubblico

L'articolo che nella nuova riforma disciplina l'istituto del **dibattito pubblico**<sup>6</sup> è l'art. 40. In merito

a tale istituto occorre osservare che lo stesso non trova una diretta previsione nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, né, tantomeno, nella normativa nazionale previgente alla legge delega al codice dei contratti pubblici n. 11/2016, sebbene in essa si prevedeva, all'art. 1, lett. qq), "l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo".

Anche se l'interesse generale correlabile al dibattito pubblico sembra ricavabile dal considerando 122 della direttiva n. 2014/24/UE, secondo cui "i cittadini, i soggetti interessati organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/655/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto". In attuazione della legge delega sopra indicata, in continuità al previgente art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato "trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", è stato regolamentato l'istituto che ha demandato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, la fissazione dei criteri per l'individuazione delle opere oggetto di dibattito pubblico.

Conformemente a tale previsione, è stato emanato il d.p.c.m. 76/2018, regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, che, appunto ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, alla quale è stato affidato "il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata".

In linea di continuità, ma anche nella prospettiva di conferire – su rinnovate basi – una legittimazione di diritto positivo all'istituto in questione, la legge delega al nuovo codice

<sup>6</sup> L'istituto ha una tradizione consolidata nell'ordinamento francese, risalendo all'art. 2 della legge 95 – 101 del 2 febbraio 1995 (legge Barnier), relativa al rafforzamento della protezione dell'ambiente, ed è stato introdotto per la prima volta in Italia dall'art. 8 della L.R. Toscana n. 39/2013 e, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, dall'art. 7 della L.R. Puglia n. 84/2017, i cui commi 2 e 5 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 9 ottobre 2018, e ciò nella parte in cui è previsto che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali.

ha previsto, tra  
normativa primar  
dibattito pubblica  
fabbisogni della c  
finalizzate al ragg  
stesse" (art. 1, cor  
Nella nuova discip  
è delineata nell'all  
ma, nel contemp  
L'allegato individ  
procedimento di i  
della stazione ap  
conclusione.  
Il potere di indire il  
alla stazione appalt  
in ragione della part  
e sul territorio, assi  
comunque compatil  
L'indizione del dib  
stazione appaltante  
dell'opera e l'analisi  
La disciplina defini  
pubblico, prevedend  
di presentare osserva  
ai soggetti, portatori  
condizione che sian  
legittimazione di que  
Sulla scia della sem  
conclusione del proc  
individuando i compi  
L'ente competente a  
concedente, ai fini de  
Al comma 7 dell'arti  
agli interventi finanz  
risultato.  
L'allegato I.6 - Dibatt  
è obbligatorio, le mod  
modalità di individua  
degli eventuali conte  
procedimento di dibatt  
L'allegato I.6 sostanz  
adottato in attuazione  
scelte di semplificazio  
dibattito pubblico" è  
costituita dalla soppres  
istituita dall'articolo 4  
regolazione e publicit  
state, inoltre, modificat

ha previsto, tra i principi ed i criteri direttivi, la "revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse" (art. 1, comma 2, lett. o) della legge 78/2022).

Nella nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici la disciplina del dibattito pubblico è delineata nell'allegato I.6, che riprende i contenuti del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, ma, nel contempo, **sopprime la Commissione nazionale per il dibattito pubblico**. L'allegato individua le opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio, le esclusioni, il procedimento di indizione, i compiti e le funzioni sia del responsabile del dibattito che della stazione appaltante, nonché lo svolgimento di tale procedura fino alla sua conclusione.

Il potere di indire il dibattito pubblico oltre i casi di procedura obbligatoria viene attribuito alla stazione appaltante o all'ente concedente, nell'ipotesi in cui se ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, assicurando in ogni caso la realizzazione dell'opera entro i tempi previsti e comunque compatibili con la natura e le finalità dell'infrastruttura.

L'indizione del dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.

La disciplina definisce anche il novero dei soggetti legittimati a partecipare al dibattito pubblico, prevedendo che tale partecipazione sia estesa, ed attuata mediante la possibilità di presentare osservazioni e proposte entro 60 giorni dalla pubblicazione della relazione, ai soggetti, portatori di interessi diffusi, che siano interessati dall'intervento, ma sotto la condizione che siano costituiti in associazioni o comitati, il che implica la verifica della legittimazione di questi ultimi secondo le relative previsioni statutarie.

Sulla scia della semplificazione procedimentale, vengono definite le modalità ed i tempi di conclusione del procedimento, comunque, non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione, individuando i compiti del responsabile del dibattito pubblico.

L'ente competente a valutare gli esiti del dibattito pubblico è la stazione appaltante o l'ente concedente, ai fini dell'elaborazione dei successivi livelli di progettazione.

Al comma 7 dell'articolo 40 viene disposta la salvaguardia delle norme speciali relative agli interventi finanziati dal PNRR o dal PNC per garantire il principio generale del risultato.

L'allegato I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio - disciplina i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio, le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico, le modalità di individuazione e dei compiti del responsabile del dibattito pubblico, nonché degli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

L'allegato I.6 sostanzialmente riprende i contenuti del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, adottato in attuazione dell'articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016 anche se sono state introdotte scelte di semplificazione anche terminologica a titolo esemplificativo, il "coordinatore del dibattito pubblico" è diventato il "responsabile" dello stesso. La principale novità è costituita dalla soppressione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, già istituita dall'articolo 4 del citato d.P.C.M. n. 76/2018 con compiti di monitoraggio, regolazione e pubblicità dei dibattiti pubblici attivati dalle varie stazioni appaltanti. Sono state, inoltre, modificate le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le



infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie elevandole da 15 a 30 km.

### 1.5. Le differenze tra la nuova e la vecchia disciplina.

COSA CAMBIA	
ART. 39	La decisione di qualificare una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale è adottata dal Consiglio dei Ministri.
	Le infrastrutture individuate come strategiche e di preminente interesse nazionale devono essere inserite direttamente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi, degli esiti della valutazione delle alternative progettuali, unitamente con i costi stimati con i relativi stanziamenti, e il cronoprogramma di realizzazione.
	Agli interventi qualificati come prioritari, in deroga all'articolo 38, termini ridotti per l'approvazione dei progetti secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la deliberazione della Conferenza dei servizi decisoria.
	Nuova procedura per l'acquisizione della valutazione preventiva dell'interesse archeologico
ART. 40 Allegato I.6	Soppressione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, già istituita dall'articolo 4 del citato d.P.C.M. n. 76/2018 con compiti di monitoraggio, regolazione e pubblicità dei dibattiti pubblici attivati dalle varie stazioni appaltanti.
	Sono state modificate le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie elevandole da 15 a 30 km.

## 2. La progettazione

### 2.1. Le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici

La materia della **progettazione**, attività tecnica attraverso la quale si crea il "progetto" che definisce in ogni suo aspetto l'opera da realizzare, viene disciplinata all'art. 41 del nuovo Codice dei contratti. La riforma del codice sulla progettazione attua una significativa revisione della disciplina introdotta con il d.lgs. 50/2016 con lo scopo di semplificare i contenuti, rinviando ad allegati per aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo. Tra i principali aspetti innovativi introdotti dal nuovo codice, in relazione ai contenuti e alle modalità di elaborazione del progetto vanno richiamati in particolare:

- la semplificazione dei livelli di progettazione, con la riduzione degli stessi a due, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (articolo 41 del Codice);
- la crescente valorizzazione dell'uso di tecnologie digitali per l'attività di progettazione (articolo 43 del Codice).

È stata introdotta, infatti, una riduzione **dei previsti tre livelli di progettazione a due soli livelli costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo**, specificando gli scopi della progettazione.

Nell'allegato delle alternati di fattibilità te viene definito della progettaz Nell'allegato I prestazioni ch Inoltre, viene informativa di, altresì, contene Per quanto rig **recepiscono l devoluzione di proprie struttu esternalizzazio Al comma 4 **preventiva**, pr dettaglio nell' definita la proc La stazione ap dimensione del necessari per **semplificatoria**, straordinaria po condizione che omesso.**

Le finalità ed il da osservare pe stabilito, altresì, vincolo, l'avvio In ottica di semp n. 327/2001 il p e quello definiti Il contenuto del comma 8 dell'ar soggetto che ha p

<sup>7</sup> Si tratta di un allegato tenuto conto delle norme vigenti su questi aspetti ministeriale recante il regolamento unico per il d.m. 1 dicembre 2016, modalità della progettazione concedenti e degli obblighi di verifiche, dei metodi di calcolo (c.d. "appalti BIM").  
<sup>8</sup> Istituto inserito su richiesta nel Consiglio d'Europa

re ferroviarie

re e di Ministri.
te interesse o di andimento ali,
olo 38, i di e del lla
ntiva
ubblico, già mpiti di attivati dalle
dibattito quelle previste

blici

progetto” che  
41 del nuovo  
a significativa  
semplificare i  
co e operativo.  
ai contenuti e

stessi a due, il  
rticolo 41 del

progettazione

one a due soli  
dal progetto

Nell'allegato I.7<sup>7</sup> - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo - avente natura regolamentare, viene definito il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Nell'allegato I.7, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico - economica. Inoltre, viene precisato che qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve, altresì, contenere il capitolato informativo.

Per quanto riguarda la verifica e la validazione del progetto, le norme dell'allegato recepiscono le ulteriori novità introdotte dal nuovo codice, con la tendenziale devoluzione di tali attività alla stessa stazione appaltante, per tramite del RUP o delle proprie strutture tecniche e amministrative, e la perimetrazione a casi tipizzati della esternalizzazione di tali prestazioni tecniche.

Al comma 4 dell'art. 41 viene introdotta la disciplina relativa alla archeologia preventiva, prima recata nell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016<sup>8</sup>, che trova la disciplina di dettaglio nell'allegato I.8. - Verifica preventiva dell'interesse archeologico - in cui è definita la procedura da seguire per la verifica stessa.

La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. In ottica semplificatoria, viene specificato che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possa omettersi la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso.

Le finalità ed il contenuto del progetto di fattibilità tecnico - economica, fornendo i criteri da osservare per la relativa redazione sono dettagliate al comma 6 dell'art.41, in cui è stabilito, altresì, che l'approvazione di tale progetto legittima, con valore sostanziale di vincolo, l'avvio della procedura espropriativa.

In ottica di semplificazione, per le opere in variante urbanistica di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 327/2001 il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

Il contenuto del progetto esecutivo e dei necessari documenti a corredo, sono indicati al comma 8 dell'articolato in esame, in cui viene anche specificato che, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni

<sup>7</sup> Si tratta di un allegato fortemente innovativo rispetto alla disciplina previgente, nella cui predisposizione si è tenuto conto delle norme del previgente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, costituenti ancora la disciplina attuativa vigente su questi aspetti, ma anche di provvedimenti elaborati e mai entrati in vigore, quali lo schema di decreto ministeriale recante "Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali" e lo schema di regolamento unico predisposto in attuazione dell'articolo 216, comma 27-octies, del d.lgs. n. 50/2016, nonché del d.m. 1 dicembre 2017, n. 560, con il quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, sono stati definiti i tempi e le modalità della progressiva, obbligatoria introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. "appalti BIM").

<sup>8</sup> Istituto inserito su richiesta dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, elaborata in seno al Consiglio d'Europa, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, ratificata dall'Italia con la l. n. 57 del 2015.

connesse alle garanzie di coerenza e speditezza, provvede alla redazione del progetto esecutivo.

L'affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza.

Il comma 9 contiene una specificazione per il caso in cui entrambi i livelli di progettazione costituiscano oggetto di affidamento esterno, stabilendosi, in tale ipotesi, che l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica; inoltre, anche in tal caso, ai fini della verifica di coerenza tra le varie fasi (rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo; conformità alla normativa vigente), trovano applicazione le previsioni dell'art. 42, comma 1 concernenti la progettazione dei lavori.

Nel caso di servizi e forniture viene confermata la precedente articolazione della progettazione in unico livello i cui contenuti vengono disciplinati nell'allegato I.7, commi 2 e 3.

Con il comma 13 viene mantenuta la disciplina di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 relativa alla determinazione del costo della manodopera sulla base delle Tabelle del Ministero del lavoro elaborate prendendo a riferimento i contratti collettivi di settore più rappresentativi vigenti. In mancanza di contratto collettivo di settore si fa riferimento a quello del settore più affine. Nel caso di contratti di lavori, viene precisato che il costo di prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni può essere determinato adottando:

- i prezzi correnti regionali;
- i prezzi predisposti o individuati dalla stazione appaltante e dall'ente concedente.

I prezzi devono essere aggiornati rappresentando la situazione dei costi presenti nel mercato ed evitando la formazione di basi d'asta che non consentano la formulazione di un'offerta a ribasso.

È stato previsto che in caso di mancata disponibilità di un prezzario aggiornato è previsto il ricorso a listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per i contratti di lavori e servizi la stazione appaltante o l'ente concedente, per determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. **Viene precisato che la formazione e l'aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'Allegato I.14<sup>9</sup> - Criteri di**

<sup>9</sup> L'allegato I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali - contiene le indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma e riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2022. Al fine di assicurarne l'omogeneità della formazione e l'aggiornamento, il prezzario non deve essere considerato come mero "listino dei prezzi", ma come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni. In particolare, l'Allegato contiene indicazioni relative: a) alla strutturazione e all'articolazione dei prezzari; b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento; c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione; d) alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezzari; e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le Province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.

**formazione ed applicazione, è sos**  
adottato previo pare  
di statistica, nonché  
Stato, le Regioni e l  
della sicurezza dev  
ferma la possibilità  
dell'importo deriva  
È stato inserito il co  
da porre a base di  
servizi tecnici sulla  
**per la progettazio**  
**corrispettivi per le**  
**ingegneria e archit**  
**attività relative all**  
**lavori, al coordina**  
**lavori, alla direzio**  
**esecuzione, al colla**  
**del responsabile d**  
**dei lavori pubblici**  
**dagli enti conceder**  
**dell'affidamento.**

## 2.2. La verifica

Le modalità di espi  
specificati nell'art. 4  
Ogni progetto deve  
d'indirizzo progetto  
organo, ha luogo d  
termina con la veril  
corso di progettazio  
nella fonte primaria  
Nel caso di appalte  
stessa avvenga su e  
dalla stazione appa

<sup>10</sup> L'Allegato I.13 discipl  
a base degli affidamenti  
tariffario di cui alla tabel  
Ufficiale della Republic  
Tali corrispettivi sono t  
dell'importo da porre a ba  
e delle attività relative  
coordinamento della sicu  
alle attività del responsab  
In sede di prima applica  
Ministro della giustizia, c

**formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali** - che, in sede di prima applicazione, è sostituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I costi della manodopera e della sicurezza devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

È stato inserito il comma 15, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base di un apposito **allegato I.13<sup>10</sup> - Determinazione dei parametri per la progettazione - in cui sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.**

## 2.2. La verifica della progettazione

Le modalità di espletamento e i profili oggetto della **verifica della progettazione** sono specificati nell'art. 42 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Ogni progetto deve essere sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori. La verifica in corso di progettazione viene maggiormente valorizzata mediante la previsione contenuta nella fonte primaria.

Nel caso di appalto integrato viene chiarito l'oggetto della verifica, disponendo che la stessa avvenga su entrambi i livelli di progettazione: sia il PFTE (eventualmente redatto dalla stazione appaltante o da un progettista esterno affidatario di specifico incarico

<sup>10</sup> L'Allegato I.13 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del Codice. Tali corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento e vengono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione del Codice, il presente Allegato sarà integralmente sostituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

professionale), sia il progetto esecutivo, la cui esecuzione è affidata all'operatore economico nell'ambito della procedura di appalto relativa anche all'esecuzione dei lavori. In questo caso, si ritiene opportuno che la verifica di entrambi i livelli del progetto sia condotta, anche a distanza di tempo, dal medesimo soggetto, al fine di sfruttarne la pregressa conoscenza acquisita durante lo sviluppo del primo livello di progettazione.

**Il comma 2 dell'art. 42 disciplina la dimensione soggettiva della verifica, chiarendo che il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista, il tutto a comprova della centralità della sua funzione di controllo procedimentale e sostanziale. Per la medesima finalità, è prevista l'incompatibilità dell'attività di verifica con lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito della procedura (attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo).**

In tema della semplificazione amministrativa in relazione ai rapporti tra le attività di verifica del progetto e l'ottenimento delle diverse autorizzazioni amministrative viene precisato che **l'attività di verifica comprende anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni. Si tratta di un'importante novità, che trae spunto dalla disciplina di cui all'art. 44 del d.l. n. 77/2021.** Le attività di controllo previste dal processo di verifica dei progetti presentano, inoltre, ampie aree di sovrapposizione con le autorizzazioni di diversi enti, specialmente per quanto attiene alle materie disciplinate dal DPR n. 380/2001 (titoli edilizi, strutture in cemento armato e acciaio, costruzioni in zona sismica). A tal fine, il comma prevede che la conformità alle norme tecniche, accertata in sede di verifica del progetto, assolve anche gli obblighi di deposito e autorizzazione per le costruzioni in zona sismica ed integra denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. **I progetti, corredati dalla verifica, sono soggetti a deposito con modalità telematica presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.**

L'atto di validazione, disciplinato al comma 4, è l'atto formale sottoscritto dal responsabile del relativo procedimento e indicato nel bando o nella lettera di invito. La norma, inoltre, definisce puntualmente il contenuto dell'atto di validazione, stabilendo che debbano essere indicati gli esiti della verifica, il riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista.

Il comma 5 rinvia all'allegato I.7, la disciplina dei contenuti e delle modalità di verifica nonché dei soggetti che vi provvedono, chiarendo, sul piano contabile-finanziario, che gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

ART.  
Allegato  
Allegato

Allegato I.

Allegato I.1

ART. 42  
Allegato I.7

### 2.3. L'appalto

Fino all'entrata in  
in ragione della dis  
sono esclusi gli affi  
in partenariato publ

COSA CAMBIA	
ART. 41 Allegato I.7 Allegato I.8	Riduzione degli attuali tre livelli di progettazione a due soli livelli costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo
	La crescente valorizzazione dell'uso di tecnologie digitali per l'attività di progettazione
	Si va verso la tendenziale devoluzione delle attività di verifica e validazione del progetto alla stessa stazione appaltante, per tramite del RUP
	Introduzione della disciplina relativa alla archeologia preventiva con alcune significative modifiche, e in particolare: a) sono eliminati i passaggi procedurali e gli istituti contemplati nei commi da 4 a 7 del suindicato articolo 25, rendendo la procedura più rapida e snella; b) il termine di conclusione della verifica archeologica, dapprima rimesso alla determinazione della competente Soprintendenza, oggi è direttamente stabilito dalla norma; c) scompare la previsione speciale di cui al comma 15 dell'articolo 22 del d.lgs. 50/2016 a proposito degli interventi in aree di particolare interesse produttivo.
Allegato I.13	Nell'allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione - sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.
Allegato I.14	L'allegato contiene le indicazioni per la determinazione dei prezziari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma e riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 2022.
ART. 42 Allegato I.7	Il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista
	È prevista l'incompatibilità dell'attività di verifica con lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito della procedura (attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo).
	L'attività di verifica comprende anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni.
	I progetti, corredati dalla verifica, sono soggetti a deposito con modalità telematica presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

### 2.3. L'appalto integrato

Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice, in linea generale l'appalto integrato è vietato in ragione della disciplina contenuta nell'art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Dal divieto sono esclusi gli affidamenti a contraente generale, con finanzia di progetto, in concessione, in partenariato pubblico privato, con contratto di disponibilità o locazione finanziaria e in

caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. L'art. 1 bis della predetta disposizione (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 56/2017), consente tuttavia l'espletamento di questa tipologia di appalto se l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento è "netamente prevalente rispetto all'importo complessivo". Il divieto di affidare lavori con appalto integrato è stato, tuttavia, oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55/2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall'art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108/2021; va, peraltro, considerato che per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l'affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 5 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021.

La legge delega ha affidato al legislatore delegato il compito di individuare le "ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta" (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78/2022).

La riforma del codice, quindi, all'art. 43 comma 1, **consente l'appalto integrato per i lavori, rimettendo alla stazione appaltante o all'ente concedente, se qualificato, all'atto della decisione di contrarre, di poter stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica previamente approvato; una facoltà non esercitabile per appalti che abbiano ad oggetto opere di manutenzione ordinaria.** In sostanza, viene disciplinato di liberalizzare ulteriormente lo strumento dell'appalto integrato, stabilendo come uniche eccezioni all'utilizzo di tale procedura gli appalti aventi ad oggetto opere di manutenzione ordinaria sprovvisti di progetto esecutivo.

Il ricorso all'appalto integrato, in ogni caso, deve essere motivato con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Ciò comporta che, nella determinazione a contrarre, la stazione appaltante è tenuta ad esplicitare le condizioni legittimanti al ricorso dell'appalto integrato, ovvero che l'affidamento in corso di svolgimento non rientri nelle categorie per le quali è escluso l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e che abbia ad oggetto lavori complessi.

Un principio di particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di appalti integrati è previsto al comma 3 dell'articolo 43 che disciplina l'appalto integrato, stabilendo che gli stessi debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta (e, quindi, da individuare preventivamente nella compagine che partecipa alla gara), ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Si prevede che la qualificazione per la progettazione comprenda anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione quale profilo innovativo.

**Le offerte relative ad appalti integrati devono essere valutate mediante il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inoltre deve essere indicato distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.** Tale previsione non è da

ritenere deroghe  
dell'art. 1, con  
del criterio del  
L'esecuzione  
appaltante, del  
determini ralle  
In ultimo è sta  
possibilità di p  
modalità per la  
nei casi in cui  
redazione del  
**modalità per  
progettazione  
approvazione  
progettista.**

ART. 44

## 2.4. Gli ince

Gli incentivi :  
mentre nell'all  
singole procedi  
La previsione,  
113 del d.lgs.  
profili di dettag  
le amministra  
amministrativa  
La finalità è  
l'incremento di  
mancato ricorso  
Semberebbe c  
aiuterebbe le Si

ritenere derogabile mediante il ricorso alle procedure negoziate senza bando, che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020 consentono, a determinate condizioni, di avvalersi del criterio del prezzo più basso.

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo al fine di evitare che la verifica della progettazione determini rallentamenti o blocchi della procedura.

In ultimo è stata introdotta una forma di garanzia in favore dei progettisti, prevedendo la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, la quale ne specifica le modalità per la corresponsione nei documenti di gara. In particolare, viene stabilito che, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, **la stazione appaltante indica, fin dai documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.**

COSA CAMBIA	
ART. 44	Viene disciplinato di liberalizzare ulteriormente lo strumento dell'appalto integrato, stabilendo come uniche eccezioni all'utilizzo di tale procedura gli appalti aventi ad oggetto opere di manutenzione ordinaria sprovvisti di progetto esecutivo.
	Le offerte relative ad appalti integrati devono essere valutate mediante il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, inoltre deve essere indicato distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
	La stazione appaltante indica, fin dai documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

#### 2.4. Gli incentivi alle funzioni tecniche

Gli **incentivi alle funzioni tecniche** sono disciplinati all'art. 45 della nuova riforma, mentre nell'allegato I.10 -- Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure - è indicato l'elenco delle attività da incentivare.

La previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all'erogazione di incentivi non dovuti.

La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Sembrerebbe che l'aver indicato tassativamente le attività tecniche da remunerare aiuterebbe le Stazioni appaltanti o gli enti concedenti a **superare le difficoltà discendenti**



dalla previgente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

Si prevede che, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Il limite percentuale del due per cento delle risorse (immutato rispetto alle previsioni dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016), a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, può essere destinato alle remunerazioni delle funzioni tecniche e alle ulteriori finalità contemplate dalla disposizione. **Viene specificato che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**<sup>11</sup>. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.

Viene stabilito, al comma 3 dell'articolo 45, che l'80 per cento del limite del due per cento delle risorse sono ripartiti tra il RUP e i soggetti coinvolti nell'espletamento delle funzioni tecniche per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, **senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e senza l'esplicita necessità di adottare un apposito regolamento**, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

**La determinazione dei criteri del riparto delle somme**<sup>12</sup> nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, **sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice**<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Sulla tematica è opportuno segnalare il parere espresso dalla Corte dei conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 131/2022: "Dirimendo la dibattuta questione relativa ai limiti di spesa applicabili all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche (cfr., sez. Aut., nn.7 e 24 del 2017), l'art. 1, comma 526, l. 205/2017" il legislatore "ha inserito nell'art.113 il comma 5 bis e stabilito che detti incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture" [...] "l'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera, con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, determina l'effetto di ancorare la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale (sez. Aut. n.6/2018)". Previsione che ritroviamo all'art. 45, comma 2 del nuovo d.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

<sup>12</sup> Sulla tematica è interessante segnalare il recente parere del MIMS (n. 1483/2022) sulla questione di quali siano le cc.dd. attività incentivabili, il parere puntualizza che "in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile, che l'erogazione dell'incentivo sia subordinato al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Ciò in quanto, dalla formulazione del già richiamato comma 3 dell'art. 113 del Codice, si evince l'obbligo, in capo all'amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge". (cfr. anche Stefano Usai, *Il calcolo degli incentivi. Gli incentivi per funzioni tecniche determinazione e contabilità*, in *Appalti e Contratti, contratti pubblici*, 11\_2022, pp. 25-28.)

<sup>13</sup> Sulla questione è opportuno segnalare un parere della Corte dei conti, sez. regionale Friuli Venezia Giulia n. 43/2021 che è stata interpellata sulla possibilità di "sommare" (alla base d'asta) – ai fini del calcolo degli incentivi – anche le intervenute varianti. La Corte dei conti si è così espressa: "Con riferimento alla questione oggetto del motivato avviso nella giurisprudenza contabile si è delineata la questione se e come sia possibile armonizzare i principi e le finalità dell'istituto incentivante rispetto alla disciplina dello ius variandi. Operando una lettura

L'erogazione  
responsabi  
singola ar  
dipendente  
**importi co**  
dalla data  
conto di  
**complessi**  
la quota di  
le quote di  
dirigente.  
Il comma :  
cento), cor  
finalità, sp  
dai seguent  
dirigente; i  
dipendente  
I successiv  
queste, in  
l'increment  
funzioni tec  
Il comma 8  
25 per cent  
di committe

ART.  
Allegato

sistemica dell  
è più volte c  
incompatibilità  
anche in aume  
2014 PAR)  
determinazione

L'erogazione dell'incentivo è subordinata all'accertamento e all'attestazione, ad opera del responsabile del servizio della struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, dell'effettivo svolgimento, da parte del dipendente, delle specifiche funzioni tecniche. È previsto un tetto massimo individuale: **gli importi complessivamente maturati** (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente**, l'ammontare eccedente incrementa la quota di incentivo alle finalità di cui al comma 5. Alle medesime finalità sono destinate le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente.

Il comma 5 prevede che la residua percentuale delle risorse indicate al comma 2 (20 per cento), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, sia destinata a una serie di finalità, specificate ai successivi commi 6 e 7. Le somme in questione sono incrementate dai seguenti importi: i) importi relativi a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente; ii) importi eccedenti il limite massimo annuo previsto al comma 4 per ciascun dipendente.

I successivi commi 6 e 7 indicano le destinazioni delle risorse dei commi precedenti. Tra queste, in particolare, si segnalano l'obbligo di destinazione alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, all'assicurazione obbligatoria del personale.

Il comma 8 prevede che una quota degli incentivi previsti dal comma 2, non superiore al 25 per cento possa essere destinata alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza.

COSA CAMBIA	
ART. 45 Allegato I.10	La determinazione dei criteri del riparto delle somme è stabilita dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, <b>senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e senza l'esplicita necessità di adottare un apposito regolamento.</b>
	Gli importi complessivamente maturati anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, <b>non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. In precedenza, il limite era pari al 50% del trattamento economico complessivo</b>
	La disciplina <b>si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.</b>

*sistematica della disciplina delle varianti nel quadro delle disposizioni dell'art. 113 la giurisprudenza contabile si è più volte espressa, anche in relazione al previgente codice dei contratti del 2006, nel senso della non incompatibilità a priori e in senso assoluto tra varianti e incentivazione e, quindi, dei relativi riflessi sul fondo, anche in aumento (Sez. Controllo Puglia n. 162/2018/PAR; Sez. Controllo Piemonte n. 8/2014/PAR e n. 97/2014/PAR)". (cfr. anche Stefano Usai, Il calcolo degli incentivi Gli incentivi per funzioni tecniche, determinazione e contabilità, in Appalti e Contratti, contratti pubblici, 11\_2022, pp. 25-28.)*

## Testi a confronto

### PARTE III DELLA PROGRAMMAZIONE

D.LGS 50/2016	D.LGS. 36/2023
<p><b>Articolo 21.</b> <i>Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici.</i></p>	<p><b>Articolo 37.</b> <i>Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.</i></p>
<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma <del>biennale</del> degli acquisti di beni e servizi e il <del>programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.</del> I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme <del>che disciplinano la</del> programmazione economico-finanziaria degli enti.</p>	<p><b>1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:</b>  <b>a)</b> adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma <b>triennale</b> degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme <b>della</b> programmazione economico-finanziaria e i <b>principi contabili</b>;  <b>b)</b> approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.</p>
<p>2. Le opere pubbliche incomplete sono inserite nella <del>programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.</del></p>	
<p>3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori <del>il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco</del></p>	<p>2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, <b>compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato</b>, il cui importo si stima pari o superiore <b>alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)</b>. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) sono <b>inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo</b></p>

annuale, lea  
 preventivam  
 ed economi  
 programma  
 aggiudicatrice  
 previsto, il  
 alternative p  
 comma 5.  
 4. Nell'ambit  
 3, le e  
 individuano  
 interventi sus  
 realizzati attr  
 di partenariati  
 5. Nell'elena  
 sono indicati  
 che possono e  
 altresì, indicat  
 immobili nelle  
 diritti di godin  
 utilizzazione s  
 connessa all'o  
 affidare in con  
 6. Il program  
 e i relativi ag  
 gli acquisti di  
 unitario stimat  
 Nell'ambito de  
 aggiudicatrici  
 possono essere  
 Le amministra  
 entro il mese  
 acquisizioni di  
 superiore a 1 m  
 inserire nella  
 Tavolo tecnico  
 comma 2, del d  
 66, convertito, e  
 giugno 2014, n.  
 svolgimento dei  
 attribuiti. Per le  
 informatici e di  
 aggiudicatrici te  
 dall'articolo 1,  
 dicembre 2015,

<p>annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.</p>	<p>della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.</p>
<p>4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato.</p>	
<p>5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni</p>	
<p>immobili nella propria disponibilità concessi in diritti di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.</p>	
<p>6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).</p>

gli  
 gli enti  
 e dei lavori  
 nale degli  
 anni sono  
 documenti  
 il bilancio  
 orme della  
 nziaria e i  
 he indica i  
 nualità e  
 , stanziata  
 bilancio o  
 ri pubblici  
 ontengono  
 lessi e da  
 sione o  
 , il cui  
 alla soglia  
 ttera a). I  
 alle soglie  
 rticolo 14,  
 nell'elenco  
 one del  
 alternative  
 ale dopo  
 i indirizzo

<p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.</p>	<p>4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>
	<p>5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p>
<p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:</p> <p>a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;</p> <p>b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;</p> <p>c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;</p> <p>d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;</p>	<p>6. Con l'allegato I.5 sono definiti:</p> <p>a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;</p> <p>b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;</p> <p>c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.</p>
<p>e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti (6);</p> <p>f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.</p>	

8-bis. La disciplina applica alla pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di cui al comma 8, si applica il comma 3.

**Articolo 201.**  
*Strumenti di pianificazione*

1. Al fine dello sviluppo del Paese, lo strumento di pianificazione generale:

- a) piano generale del Paese;
- b) documenti plurisettoriali di cui all'articolo 2, legislativo 29 dicembre 1997.

2. Il piano generale del Paese (PGTL) contiene le politiche della mobilità e del territorio nonché dello sviluppo del Paese. Il Piano è adottato dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa acquisizione del parere delle Commissioni competenti.

ale e i relativi  
no pubblicati sul  
lla Banca dati  
bblici.

n si applica alla  
ità dei soggetti  
di committenza.

definiti:  
rdini di priorità  
mprensivi del  
re incompiute e  
ri programmati  
azione delle fonti

consentono di  
mazione e di  
procedere a un  
'elenco annuale;  
accordo con la  
à dei soggetti  
di committenza ai  
nti e gli enti  
re le attività.

	<p>7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato 1.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del <b>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPES, d'intesa con la Conferenza unificata</b>, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>
<p><del>8 bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</del></p>	
<p><del>9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.</del></p>	
<p><b>Articolo 201.</b> <i>Strumenti di pianificazione e programmazione</i></p>	<p><b>Articolo 39.</b> <i>Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.</i></p>
<p><del>1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:</del> a) piano generale dei trasporti e della logistica; b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.</p>
<p><del>2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPES, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.</del></p>	<p>2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.</p>

<p>3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definita dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione:</p> <p>a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;</p> <p>b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;</p> <p>c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;</p> <p>d) del cronoprogramma di realizzazione.</p>
<p>4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.</p>	<p>4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.</p>
<p>5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incomplete, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.</p>	<p>5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5, dell'articolo 38, sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.</p>

6. Annualità infrastrutture dettagliata relazione degli interventi allegata al Documento di Economia e Finanza. A tal fine, l'elenco degli interventi è successivamente al definitivo, tra infrastrutture e conforme al Ministero con i salienti del progetto, costi, tempi prestazionali eventuali vari progetto di fatti

<p>6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione è allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trentagioni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonché tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.</p>	<p>6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.</p>
	<p>7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico- economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.</p>
	<p>8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico- economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10.</p>

are di cui al documento di programmazione: i costi attesi in fase di progettazione, la struttura, le aree del progetto, la sostenibilità, la sicurezza, i costi, l'aspetto energetico del progetto, la strategia europea delle opere, la gestione delle opere, i costi relativi alle opere.

alizzazione. I commi 3 sono relativi alle intese, agli accordi, ai fini della attuazione e ai fini delle iniziative già in corso.

getti relativi al comma 3 si applicano all'articolo di cui al terzo comma, sono applicabili di cui al presente articolo medesimo, i giorni e non



<p>7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGT, ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente.</p>	<p>9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114</p>
<p>[8. Resta ferma la possibilità di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia già stato approvato anche il PGT.]</p>	
<p>9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea.</p>	
<p>10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico-finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per</p>	

le quali il progetto esecutivo per le opere in sede di fuori della del DPP di decreto-legge procedura del Ministro del proporre in opere dal programma comunque al momento necessario.

**Articolo 202**  
*Finanziamento risorse per le*

1. Al fine della programmazione spesa per la premiazione con l'articolo legislativo 2 istituiti, nelle delle infrastrutture a) il Fondo delle infrastrutture prioritari per la progettazione; b) il Fondo delle infrastrutture prioritari per

2. Tra i fondi disposti vari del Ministro proposta del trasporti.

strutture e  
i per la  
tentativi di  
ito da un  
uito presso  
secondo  
delibera  
medesimo  
applicano,  
ocedure di  
all'articolo  
2014, n. 90,  
dalla legge

<p>le quali il costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.</p>	
<p><b>Articolo 202.</b> <i>Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.</i> 1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:</p> <p>a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;</p> <p>b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.</p>	
<p>2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	

<p>3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.</p>	
<p>4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:</p>	
<p>a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità; b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.</p>	
<p>5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	

6. Al  
allocazio  
del CIPE  
infrastrut  
Ministro  
base dei  
plurienna  
dall'artic  
dicembre  
modifica;  
di proje  
finanziar  
sono ise  
Ministero  
destinati  
nazionale  
443, ivi  
progettazi  
strategie  
nonché pe  
risorse idri  
impegno e  
Fondo di  
successiva  
proposta  
infrastrutt  
7. Le som  
ai sensi de  
residui son  
Stato per  
con gli eqt  
di cui al ee

8. Le disp  
non siappl

8-bis. Per  
Comitato  
programma  
approvazio  
riferimento  
dell'articolo  
211, l'utiliz  
risorse liber  
dal Ministe  
trasporti p  
istruttoria  
attuatore,

<p>6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	
<p>7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).</p>	
<p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.</p>	
<p>8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e</p>	

<p>contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il <del>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</del> rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.</p>	
<p><del>9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.</del></p>	
<p><b>Articolo 203.</b> <i>Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.</i> 1. <del>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.</del> <i>Cfr. comma 2</i></p>	
<p>2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	
<p><b>Articolo 22.</b> <i>Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico.</i></p>	<p><b>Articolo 40.</b> <i>Dibattito pubblico.</i></p>

1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche del committente, in alle grandi opere di rilevanza e sull'ambiente, sul territorio, nonché pubblica, compresi incontri e dei dibattiti contribuiti e i resi pari evidenza, e predisposti dall'amministrazione

<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p>	<p>1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.</p>
	<p>2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>

<p><del>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno 2022.</del></p>	<p><b>3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.</b></p>
<p><del>3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.</del></p>	<p><b>4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.</b></p>

4. Gli  
osserv  
preisp  
discuss  
all'oper

apre con la  
zionale della  
e concedente  
il progetto  
bilità delle  
ali.

	<p>5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.</p>
<p>4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.</p>	<p>6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione dei successivi livelli di progettazione.</p>
	<p>7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.</p>
	<p>8. L'allegato I.6 disciplina:  a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;  b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;  c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;  gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.</p>

i interessate  
to, le regioni  
interessati  
di interessi  
i o comitati,  
istituzionali, sono  
possono  
coste entro il  
orni dalla  
3.



**PARTE IV  
DELLA PROGETTAZIONE**

D.LGS. 50/2016	D.LGS. 36/2023
<p><b>Articolo 23.</b> <i>Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.</i></p>	<p><b>Articolo 41.</b> <i>Livelli e contenuti della progettazione.</i></p>
<p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</li> <li>b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;</li> <li>c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;</li> <li>d) un limitato consumo del suolo;</li> <li>e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;</li> <li>f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;</li> <li>g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;</li> <li>h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;</li> <li>i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;</li> <li>l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;</li> </ul>	<p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</li> <li>b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</li> <li>c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</li> <li>d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</li> <li>e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</li> <li>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</li> <li>g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</li> <li>h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;</li> <li>i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.</li> </ul>

2. Per rilevare l'ambiente forestale non è necessario possedere oggetti del valore di idee 156. Per quanto riguarda il contenuto della legge, con il quadro stazionario vigore l'art. 23.

<p>2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.</p>	
<p>3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.</p>	<p>2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enticoncedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>
	<p>3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolo informativo.</p>

ne.

di lavori successivi oggetto di progetto

nto dei

le norme a dei beni rispetto di materia di ezza delle

di qualità, nonché il i;

i vincoli o a quelli e forestali; e la li risorse ro ciclo di

ostenibilità e sociale rastare il recupero, il patrimonio i;

one delle connesse o uso di nformativa rticolo 43; adattabilità isposizioni stoniche; morfologica

	<p>4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.</p>
<p><i>Cfr. comma 4.</i></p>	<p>5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissivo il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo.</p>
<p><del>3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.</del></p>	

4. L. speci dell'i requi per proge l'omi livell sueee per quali

5. I econ che j benel speci da fo o-sug aneb all'ar l'espl pubb di pr 152- doou proge letter conte comi faeol redaz alteri pubb all'ar tecnic nel ri tutte defin nonel l'indi dimei funzi realiz secon di eu merit funzi seone l'avvi

<p>... appaltante, <del>in rapporto alla</del> tipologia e alla dimensione del lavoro, indica le caratteristiche, i contenuti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. <del>È consentita, altresì, la redazione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello di dettaglio consenta tutti gli elementi previsti nel presente articolo, salvaguardando la completezza della progettazione.</del></p>	<p><i>Cfr. comma 3.</i></p>
<p>... progetto di fattibilità tecnica ed economica, tra più soluzioni, quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del regolamento di attuazione della programmazione di cui al comma 3, nonché per i lavori pubblici delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di idee di cui all'articolo 23, il progetto di fattibilità è preceduto dal progetto di fattibilità delle alternative di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, nel rispetto del regolamento previsto dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per gli appaltanti di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori di importo inferiore alla soglia di cui al comma 3. Nel progetto di fattibilità economico, il progettista sviluppa, nel quadro esigenziale, gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, e gli elaborati grafici per la definizione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche dei lavori da realizzare, con le relative stime economiche, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui al comma 3, nel quadro della possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica consente, ove necessario, l'avvio della procedura appropriativa.</p>	<p>6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</li> <li>b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;</li> <li>c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;</li> <li>d) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;</li> <li>e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura appropriativa;</li> <li>f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;</li> <li>g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</li> <li>h)</li> </ul>

l'interesse  
rticolo 28,  
urali e del  
islativo 22  
ensi della  
tezione del  
ata alla  
tificata ai  
, n. 57, si  
ali di cui  
li prima  
ato 1.8 è  
di entrata  
golamento  
comma 3,

stro delle  
i concerto  
sentito il  
bblici, che  
in qualità  
a statuto  
li Trento e  
dura di  
l'interesse  
di loro  
o disposto

oncedente,  
pologia e  
ndica le  
elaborati  
one di ogni  
. Per gli  
dinaria o  
il primo  
one che il  
li elementi

<p>4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.</p>	<p>Cfr. comma 3.</p>
<p>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) (quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.</p>	<p>6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</li> <li>b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;</li> <li>c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;</li> <li>d) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;</li> <li>e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;</li> <li>f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;</li> <li>g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</li> <li>h)</li> </ul>

<p>5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.</p>	<p>7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.</p>
<p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	
<p><i>Cfr. comma 8.</i></p>	<p>8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;</p>

*Cfr. comm.*

*Cfr. comm.*

	<p>b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;</p> <p>c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;</p> <p>d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustificino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.</p>
<p><i>Cfr. comma 11</i></p>	<p><b>9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.</b></p>
<p><i>Cfr. comma 11.</i></p>	<p><b>10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.</b></p>

e urbanistica  
 unico delle  
 lamentari in  
 blica utilità,  
 dente della  
 7, il progetto  
 sostituisce il  
 nitivo.

renza con il  
 omica:  
 izione degli  
 mpiutamente  
 e il prezzo di

<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.</p>	
<p>8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.</p>	<p><i>Cfr. comma 7.</i></p>
<p>9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.</p>	
<p>10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.</p>	

11. Gli oneri in compresi quelli alla direzione c collaudi, agli st alla redazione coordinamento, decreto legislati prestazioni prof necessari per l esecutivo compl essere fatti g finanziarie dell accede la proje dell'individuazio conteggio deve ivi compresa la c affidamento allo

11-bis. Tra le sp quadro economi comprese le sp sostenute dalle c in relazione all'ir

11-ter. Le spese s sopralluoghi, rig alla stesura del p del sistema acce cui all'articolo 1 2011, n. 98, co dalla legge 15 lug delle risorse isc dello stato di dell'economia c all'Agencia del d

12. Le progettaz sono, preferibili: soggetto, onde coerenza al pi motivate ragion il nuovo progetti progettuale svoli affidamento este ricomprenda, l progettazione, l esecutiva è cond delle stazioni a definitiva. In sed le varie fasi de quanto previsto d



<p>11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.</p>	<p><i>Cfr. commi 8 e 9.</i></p>
<p>11 bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.</p>	<p><i>Cfr. commi 8 e 9.</i></p>
<p>11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.</p>	<p>11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.</p>
<p>12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.</p>	

<p>13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.</p>	
<p>14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.</p>	<p>12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7, di cui ai commi 2 e 3, definisce i contenuti minimi del progetto.</p>

15. Per progetti illustrati servizio; stesura di cui all' legislativa importi indicazione soggettive economiche necessari capitolato comprende l'indicazione devono essere conseguiti e conseguenti applicare di gara, il potrebbe condizioni validità, fer sostanziale patrimoni gestione sostenibilità riferirsi a norme tecniche

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche; l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

forniture è  
 predisposta  
 concedenti  
 servizio.  
 , definisce

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato L.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato L.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Cfr. comma 13

Articolo 23.  
Livelli della prog.  
appalti, per le  
concessioni di lav

ri, servizi e determinato al Ministero sulla base dei contratti di appalto, delle quotazioni e dei prezzi di riferimento. I criteri di appalto sono quelli di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, superiore del 14 settembre 1988, n. 10000, in vigore in tutte le province, che lo stabilisce in qualità di appalto di appalto facendo riferimento ai listini delle tariffe, industria, e, in difetto, in base ai prezzi di riferimento.

	<p>14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto nel comma</p> <p>13. I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</p>
	<p>15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>
<p><b>Articolo 23.</b> <i>Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.</i></p>	<p><b>Articolo 43.</b> <i>Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.</i></p>

<p><i>(omissis)</i></p> <p>13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definite modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a ... euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</p>
	<p>2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.</p>

io 2025, le  
 concedenti  
 di gestione  
 azioni per la  
 e di opere di  
 interventi su  
 to a base di  
 sposizione di  
 applica agli  
 straordinaria  
 essi non  
 nte eseguite  
 strumenti di

ui al comma  
 ncipi di cui  
 anti e gli enti  
 : metodi e  
 ativa digitale  
 : prevedendo  
 in punteggio  
 d'uso di tali  
 facoltà è  
 elle misure

	<p>3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.</p>
	<p>4. Nell'allegato I.9 sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;</li> <li>b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;</li> <li>c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;</li> <li>d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati delle informazioni;</li> <li>e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;</li> <li>f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.</li> </ul>
	<p>5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>

D.LGS. 50/2016	D.LGS. 36/2023
<p><b>Articolo 59.</b> <i>Scelta delle procedure e oggetto del contratto.</i></p>	<p><b>Articolo 44.</b> <i>Appalto integrato.</i></p>
<p><del>1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto</del></p>	<p><b>1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €...,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.</b></p>
<p><del>della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanzia di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.</del></p>	

~~1-bis. Le stazioni appaltanti, all'affidamento dell'opera e dell'esecuzione del progetto definitivo, aggiudicatario nei casi di appalto tecnologico o innovativo, l'appalto sia netto o con importo complessivo minimo per la progettazione, e per i servizi previsti nei documenti di progetto, presente codice e all'articolo 216, e i requisiti sono posseduti per prestazioni di un progettista ragionato di offerta, in grado di soggetti di cui all'articolo 216, imprese attestato progettazione e esecuzione dei lavori. I requisiti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori non siano di progettazione.~~

~~1-ter. Il ricorso al comma 1-bis deve essere determinato a conchiarezza, e, altresì, la rilevanza dei presupposti che consentono il ricorso congiunto e l'effetto della realizzazione di opere in caso di appalti di lavori e progettazione.~~

~~1-quater. Nei casi di appalto economico si avvale di progettisti qualificati alla realizzazione dell'opera. La stazione appaltante, in gara, le modalità per la progettazione e l'esecuzione dell'opera, corrispondente agli indicatori espressamente indicati nel progetto netto del ribasso d'importo del progetto e per i documenti di progetto relativi documenti di progetto e di progettazione, il progettista indicato o~~



<p><del>1 bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.</del></p>	<p><i>Cfr. comma 1</i></p>
<p><del>1 ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1 bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.</del></p>	<p>2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.</p>
<p><del>1 quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.</del></p>	<p>3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informatica mediante modellazione.</p>

lessi, con la  
e appaltante  
ificati, può  
er oggetto la  
uzione dei  
di fattibilità  
Tale facoltà  
gli appaltidi  
a €....,00 e,  
importo, di  
rdinaria e

	<p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</p>
	<p>5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopol'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.</p>

2. Le ai utilizzano le negoziazione seguenti ipeti di cui al comi a) per l'aggiu forniture o se delle seguenti 1) le esi; aggiudicatrice possono esse soluzioni imm 2) implicano innovative; 3) l'appalto senza prevent circostanze p natura. corr finanziaria dell'appalto o connessi; 4) le specifiche stabilite cor dall'amministra riferimento a tecnica europ comune o un ri punti da 2 a 5 d b) per l'aggiudi forniture o serv procedura ape presentate sol inammissibili e comi 3 e amministrazioni tenute a pubbli includono nella soltanto, gli offe di cui agli artie procedura aperta presentato offert ai requisiti forma 2 bis. Al fine di easi di cui al comi competitiva con competitivo dev riprodurre nella contrattual origin

il criterio  
più  
base del  
L'offerta  
richiesto  
cuzione dei

ziare solo  
alla  
esecutivo,  
articolo

<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): (404)</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguitate con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;</p> <p>2) implicano progettazione o soluzioni innovative;</p> <p>3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;</p> <p>4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p>	<p>6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.</p>
<p>2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.</p>	

<p>3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:</p> <p>a) che non rispettano i documenti di gara;</p> <p>b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; e</p> <p>c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.</p>	
<p>4. Sono considerate inammissibili le offerte:</p> <p>a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;</p> <p>b) che non hanno la qualificazione necessaria;</p>	
<p>c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.</p>	
<p>5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.</p>	

5-bis. I contratti sono stipulati con il corpo a corpo o il corpo a corpo il cui valore è inferiore a quello della qualificazione. I lavori eseguiti con il metodo a forfait sono convenuti in misura inferiore a quella prevista dal contratto di misura.

**Articolo Modificato**

dell'ufficio appalti pubblici e circolare 1. Al fine di pubblicare per la reale procedura con cui si contraenti alla data del decreto, i pubblicazioni procedure entrate in vigore sono presentate complessivamente rispetto a quelle dirette 2014/25/A. Consiglio, giugno 2014, titolo speciale del codice del legislativo (omissis) b) articolo parte in affidamento e dell'esecuzione (omissis)

5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

**Articolo 1 d. l. 32/2019 conv. in l. 55/2019.**  
*Modifiche al codice dei  
 contratti pubblici  
 sospensione sperimentale  
 dell'efficacia di disposizioni in materia di  
 appalti pubblici e in materia di economia  
 circolare.*

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

*(omissis)*

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

*(omissis)*

*Cfr. comma 1*

DLGS 50/2016	DLGS 36/2023
<p><b>Articolo 113.</b> <i>Incentivi per funzioni tecniche.</i></p>	<p><b>Articolo 45.</b> <i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p>
<p><del>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</del></p>	<p><b>1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</b></p>

2. A  
 comma  
 destina  
 finanzia  
 cento  
 servizi  
 funzioni  
 stesse  
 program  
 di valu  
 predispo  
 di gara  
 di RUP  
 direzione  
 tecnico  
 conform  
 necessar  
 contratte  
 gara, d  
 prestabil  
 di quelle  
 quali so  
 che pre  
 retribuiz  
 propri di  
 si avvalg  
 possiede  
 dipenden  
 cui al pre  
 applica  
 forniture  
 direttore  
 3. L'ottan  
 del fondo  
 ripartito,  
 servizio, l  
 previsti in  
 integrativi  
 apposito  
 amministr  
 ordinar  
 procedime  
 funzioni te  
 tra i loro  
 comprens  
 assistenza  
 L'amminis  
 aggiudicat  
 per la rid  
 connesse a  
 di eventual  
 non confè  
 decreto. L

attività tecniche o a carico degli organi di gestione delle procedure di spesa o nei bilanci e degli enti applicazione del diritto a decorrere dal vigore di un decreto emanato ai sensi del comma 3, della legge n. 30 del 28.2.1975, n. 30, in materia di lavori pubblici, integralmente abrogato dal codice.

~~2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.~~

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 di cui al comma 1 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

~~disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.~~

*Cfr. comma 3*

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma [non] si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il res  
finanziari  
esclusioni  
finanzian  
a destini  
all'acquis  
strumenti  
progetti  
progressi  
elettronici  
specifici  
informati  
impleme  
controllo  
spesa e  
particola  
strument  
Una part  
per fatti  
aggiudic  
orientam  
legge 2  
svolgim  
qualific  
pubblici  
setteceri  
Universi



<p>4. Il <del>restante</del> 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad <del>esclusione</del> di risorse <del>derivanti</del> da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p>	<p>5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, <del>escluse</del> le risorse <del>che derivano</del> da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, <b>incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.</b></p>
	<p>6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;</li> <li>b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;</li> <li>c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.</li> </ul>
	<p>7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;</li> <li>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</li> <li>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</li> </ul>

è corrisposto di servizio o da altro a singola, che accerta L'incentivo dipendente za, anche per di altre superare il ssivo annuo L'incentivo incrementa le 5. Per le metodi e gli informativa imo periodo Incrementa 5 la parte di stazioni non affidate a inistrazione é prive gente. Le el presente rsonale con

<p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</p>	<p>8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>
<p>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per singoli lavori, servizi e forniture.</p>	
<p><b>Articolo 152.</b> <i>Ambito di applicazione.</i></p>	<p><b>Articolo 46.</b> <i>Concorsi di progettazione.</i></p>
<p>1. Il presente capo si applica: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.</p>	<p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.</p>
<p>2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.</p>	
<p>3. Il presente capo non si applica: a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.</p>	

Cfr. art. 1

Nel caso settore d esclusivo approno di fattibili easi di con 154, comma viene pre del prog economie sviluppa alternative comma 1 proposta commissie vincitore sessanta g della grae presentata, previsti pe fattibilità 1 concorso intervento proposta redazione finanziario

5. Con i stazioni app progetto v aggiudicatr successivili affidati col all'articolo speciali, all al vincitore progettazioi previsti dal bando e aggiudicatr nel bando- computo de calcolato il pagamenti, nettodell'IV, che potre aggiudicato e, per i settu 125, comma relativo con nel bando. I previsti per l

li enti che  
a centrale di  
e, anche su  
le risorse  
parte di esse  
relazione alle  
somme così  
le eccedere il  
al comma 2.

si applica la  
la direttiva  
uropeo e del  
, per i settori  
po II della  
Parlamento  
bbraio 2014.

*Cfr. art. 154, comma 5*

~~Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.~~

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera f), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera f).~~ [Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.] Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione

**2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.**

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e **gli enti concedenti** acquistano la proprietà del progetto vincitore. **Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.**

<p><del>esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.</del></p>	
	<p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.</p>
<p><b>Articolo 154.</b> <b>Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti.</b></p> <p>1. <del>Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.</del></p>	
<p>2. <del>L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:</del></p> <p>a) <del>al territorio della Repubblica o a una parte di esso;</del></p> <p>b) <del>dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.</del></p>	

3. Sono progettista il possessore di cui al qualificato e le condizioni tecniche e professionali.

4. In caso di rilevanza complessiva, il progettista secondo l'acquisizione svolge la valutazione prima graduatoria. Al vincitore i requisiti in materia di incarico esecutivo e il relativo e.

5. Le motivazioni all'esperienza prima di un progetto ad oggetto definitivo progetto ed impianti prevedere relativo a soggetto progetto e.

**Articolo 155.**  
**Commissioni di progettazione.**  
1. Le commissioni di progettazione applicano incompatibilmente con l'articolo 78.

<p>3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.</p>	
<p>4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.</p>	
<p>5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.</p>	<p><i>Cfr. comma 2</i></p>
<p><b>Articolo 155.</b> <i>Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione.</i> 1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.</p>	

l'articolo si  
si di idee  
na proposta  
con il  
remio. A tali  
; oltre ai  
ncorsi di  
subordinati  
rofessione e  
le secondo  
partenza,  
lla stazione  
edente che  
lee premiate  
lla stazione  
ite, previa  
tti tecnici, e  
concorso di  
li servizi di  
rtecipare i  
dei relativi

<p>2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.</p>	
<p>3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.</p>	
<p>4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:</p> <p>a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;</p> <p>b) esamina i progetti e valuta, collegialmente e in sede di riunione, ciascuno di essi;</p> <p>c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione; d) assume le decisioni anche a maggioranza;</p> <p>e) redige i verbali delle singole riunioni; redige il verbale finale contenente la graduatoria con motivazione per tutti i concorrenti;</p> <p>g) consegna gli atti dei propri lavori alla</p> <p>f) stazione appaltante.</p>	
<p>5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha inserito nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsiasi aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.</p>	

## Capitolo Le procedure

### 1. Le procedure

Alle procedure  
È, dunque, ev  
norme riferite  
fine di conser  
di importo in  
regime giurid  
che, a conferr  
vale da solo a  
(relazione illu  
per il sopraso  
Dall'analisi  
**semplificazio**  
che, in sostanz  
n. 76 del 2020  
fase emergenz  
Muovendo da  
esclusivament  
negoziata sen  
dall'art. 3, cor  
procedura di g  
la scelta è ope  
rispetto dei cr  
del codice e de  
Dunque, l'affi  
amministrativ  
dell'affidamer  
l'indicazione c  
diretto in una  
contestare le v  
offerti alle pr  
chiarito anche  
2020) "l'even  
economici rap  
dilazione dei te  
l'intero decret  
essendovi cor  
presuppone l'u  
preventivi ed a